

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDI

DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	3
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	3		
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore Pinto: Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2270)	3	Senatori Covi ed altri: Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità del provvedimento del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1798);	
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	3, 4, 6	Fiandrotti ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (67);	
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	4, 6		
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	4, 6		

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1988

	PAG.		PAG.
Alagna ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (874);		Fumagalli Carulli Ombretta	11, 12
Ferrari Maite ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (982)	6	Guidetti Serra Bianca	12, 19, 21
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	15, 18, 19, 21	Mellini Mauro	9, 13, 15, 16, 20, 21
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	6, 7, 15	Nicotra Benedetto Vincenzo	17, 21
Bargone Antonio	9	Pedrazzi Cipolla Anna Maria	21
Cappiello Agata Alma, <i>Relatore</i>	7, 12 13, 16, 18, 20	Tassi Carlo	8, 12, 16
Facchiano Ferdinando	16	Vairo Gaetano	11
Fracchia Bruno	17, 19, 21	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	14, 15, 20
		Votazione segreta:	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	21

La seduta comincia alle 10,10.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Renato Massari è sostituito dal deputato Ferdinando Facchiano.

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Pinto: Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pinto: « Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 gennaio 1988.

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali. Il ministro di grazia e giustizia si era riservato di approfondire ulteriormente il problema relativo all'opportunità di intervenire o meno con legge nella materia in esame.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Prima di tutto, vorrei chiedere scusa alla Commissione per le continue incertezze sorte nel corso dell'esame di questo provvedimento. Esso nasce — è bene ricordarlo — dalla necessità di provvedere ad esigenze di personale direttivo delle corti d'appello di Campobasso e Salerno, di recente istituzione. Tale dotazione di personale, di vari tipi e qualifiche, era stata determinata con il decreto presidenziale — più volte citato — 5 febbraio 1988, n. 41; alcuni componenti di questa Commissione si domandarono se fosse necessario un provvedimento legislativo sulla stessa materia, visto che, oltretutto, il decreto del Presidente della Repubblica era intervenuto prima della presentazione da parte del senatore Pinto della proposta di legge al nostro esame.

Posso affermare che effettivamente un provvedimento legislativo si rende necessario perché, per soddisfare le esigenze delle corti d'appello delle due città, si è dovuto incrementare l'organico dei dirigenti superiori di 4 unità (da 63 a 67).

In particolare, l'emendamento del Governo adegua il quadro A della tabella IV alle modifiche intervenute nel frattempo con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, nella distribuzione dei posti della dotazione organica della qualifica di primo dirigente, proponendo al contempo (così come la proposta di legge n. 2270) l'incremento di 4 unità nella dotazione organica della qualifica di dirigente superiore (2 per i dirigenti di cancelleria della corte di appello e 2 per i dirigenti della segreteria della

procura generale presso la corte di appello, che passano da 23 a 25) ed una corrispondente riduzione nella dotazione della qualifica di primo dirigente (con particolare riguardo ai dirigenti della cancelleria della sezione distaccata di corte d'appello e ai dirigenti della segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte d'appello).

La legge 29 marzo 1983, n. 93, (legge quadro sul pubblico impiego) da tutti conosciuta, al numero 5) dell'articolo 2 tra le varie situazioni che devono essere regolate con legge prevede la dotazione complessiva delle qualifiche, in sostanza il numero complessivo. In materia, quindi, vi è una riserva di legge.

Poiché le modifiche rese necessarie dalle esigenze di Campobasso e Salerno incidono sul numero complessivo dei posti delle singole qualifiche, la Corte dei conti e gli uffici legislativi del Ministero di grazia e giustizia hanno fatto rilevare la necessità di provvedere.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Era questa la precisazione che avevo richiesto; la legge è quindi necessaria per aumentare il numero dei dirigenti superiori di 4 unità, da 63 a 67.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazia per la puntualità delle sue spiegazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

2. La dotazione organica del personale della carriera direttiva, determinata dalla tabella A allegata alla legge 14 marzo 1968, n. 157, e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, legge 11 agosto 1973, n. 533, e decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è ridotta da 3.934 unità a 3.932 unità.

QUADRO A
(Articolo 1)

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	67	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	25
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	25
			Ispettore generale	12
			Consigliere ministeriale aggiunto	2

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1988

Segue: QUADRO A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	371	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale	159
			Dirigente della cancelleria della sezione distaccata di corte di appello	1
			Dirigente di segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte di appello	1
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	17
			Vice consigliere ministeriale	10
Totale . . .		438		

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

1. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modifi-

cato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	67	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	25
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	25
			Ispettore superiore	12
			Consigliere aggiunto	2

Segue: QUADRO A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	371	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia	94
			Dirigente della cancelleria della sezione distaccata di corte di appello	1
			Dirigente della segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte di appello	1
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	74
			Vice consigliere ministeriale	18
Totale . . .		438		

1. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A nome del gruppo comunista, dichiaro che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I, V e XI Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I, V e XI Commissione l'emendamento per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Covi ed altri: Modifica all'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale

dei coniugi (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1798); Fiandrotti ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (67); Alagna ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (874); Ferrari Marte ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del senatore Covi ed altri: « Modifica all'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi, » già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 ottobre 1987; e dei deputati Fiandrotti ed altri: « Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile »; Alagna ed altri: « Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile »; Ferrari Marte ed altri: « Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri era iniziata la discussione sull'articolo 1 della proposta di legge n. 1798 scelta quale testo-base.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Ricordo per i colleghi che non erano presenti che, nella seduta di ieri, ho presentato un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1798, al fine di apportare modifiche sia formali, sia sostanziali.

Il primo comma del mio emendamento recita: « Le parti possono sempre chiedere con la forma del procedimento in camera di consiglio la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione »; queste ultime parole vengono a sostituire la frase dell'articolo 1 della proposta di legge « contenuti nella sentenza di separazione »: ciò per inglobare in un'unica fattispecie sia la separazione consensuale, sia quella giudiziale, mentre la dizione del Senato fa evidentemente riferimento solo alla separazione giudiziale.

Il secondo comma dell'emendamento che ho predisposto recita: « Il tribunale, sentite le parti, può delegare per l'assunzione dei mezzi di prova uno dei suoi componenti » esso costituisce una modifica formale, in totale sintonia con l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970.

Il terzo comma dello stesso emendamento prevede che « Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento ». Infine, l'ultimo comma recita: « Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed il termine per il reclamo di cui al secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile è elevato a 30 giorni ». Ricordo che oggi tale termine è di 10 giorni.

Nella seduta di ieri si è svolto un ampio dibattito, durante il quale lo stesso ministro si è dichiarato favorevole alle ipotesi di modifica; i colleghi del gruppo comunista hanno poi chiesto una pausa

di riflessione sull'argomento. Insisto, oggi, ovviamente sull'emendamento presentato, in quanto esso intende proprio equiparare il rito seguito in sede di separazione a quello adottato in sede di divorzio, in totale sintonia con la sentenza del 1975 della Corte costituzionale, la quale ha sottolineato e confermato che con il rito camerale vengono assicurati sia il principio del contraddittorio sia quello della difesa legale, sia quello di un'istruzione probatoria del tutto analoga a quella ordinaria. Va anche sottolineato che - come molti colleghi sanno - in alcuni tribunali questo procedimento viene già seguito nella prassi.

Ritengo importante l'accoglimento dell'emendamento e quindi l'approvazione in tempi rapidi dell'articolo della proposta di legge, tenendo presente l'esigenza, che si registra nei tribunali ordinari presso le sezioni che si occupano di diritto di famiglia, di un'accelerazione dei tempi, con la contestuale garanzia di difesa per i minori e per i soggetti economicamente più deboli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bargone e Fracchia hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Il tribunale, sentite le parti, può ammettere mezzi istruttori e delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

0. 1. 1. 1.

Gli onorevoli Nicotra, Fumagalli Carrulli, Vairo, Paganelli hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Il tribunale, sentite le parti, ammette eventuali nuovi mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

0. 1. 1. 2

L'onorevole Tassi ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il tribunale in prima udienza esperisce il tentativo di conciliazione e in caso positivo provvede secondo gli articoli precedenti ».

0. 1. 1. 3

CARLO TASSI. Non escludo che, da parte dei tribunali che si occupano di cause di separazione e specie di quelli superaffollati, com'è il tribunale ambrosiano, vi sia questa grande attesa. Ma a me interessa molto più l'attesa dell'utente, possibile vittima di eventuali ingiustizie: perché non si potrebbe ammettere che un certo tipo di snellimento delle procedure possa andare a scapito dei diritti dei più deboli.

Venendo all'analisi del testo in discussione e delle modifiche proposte dal relatore, ritengo che dovrebbe essere intanto modificato lo stesso titolo dell'articolo 710 del codice di procedura civile, che recita: « Modificabilità dei provvedimenti del tribunale »: infatti, in caso di separazione consensuale, pur omologata dal tribunale, si deve parlare di provvedimenti presidenziali e non del tribunale.

Il vecchio sistema di modificazione prevedeva l'instaurazione di una causa separata, non introducibile con ricorso, ma con procedimento ordinario, il che comportava particolari situazioni normative, tra cui il fatto che il primo esame non veniva compiuto immediatamente, come in caso di ricorso; inoltre, anche quando era richiesta l'urgenza, difficilmente si prendevano provvedimenti urgenti. Ora, non so fino a che punto, pur modificando la norma, riusciremo ad ottenere il risultato di avvantaggiare l'utente della giustizia, perché il difetto sta « nel manico », come si dice in Veneto.

Occorre, inoltre, avere un certo rispetto per l'ordinamento nel suo complesso: tutte le volte che s'introducono delle novità, bisogna fare attenzione alle

conseguenze che possono comportare ritardi, proprio perché gli uffici non sono pronti ad attuare le nuove norme: basti pensare che, nell'applicazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, la semplice mancanza di moduli e buste ha creato dei problemi per un paio di settimane. Perciò, è preferibile restare nell'alveo dell'esistente.

Sarebbe meglio che il ricorso per la modifica di un provvedimento — che può essere una sentenza definitiva o, molto più spesso, un provvedimento presidenziale omologato dal tribunale, in quanto la maggior parte delle separazioni sono consensuali — venisse fatto al presidente, che immediatamente nomina un istruttore per l'eventuale assunzione di mezzi istruttori.

Dobbiamo fare attenzione a dire che si delega il giudice istruttore: infatti, in caso di modifica del provvedimento, la nomina di un eventuale perito (ad esempio, uno psicologo) spetterebbe al giudice delegato o al tribunale?

È necessario chiarire certi particolari. Qualche giorno fa sono andato a rileggermi la vecchia norma sulla sospensibilità dell'esecuzione delle sentenze di appello civile, che sono di per sé esecutive (articolo 373 del codice di procedura civile). In dieci righe sintetizza tutte le possibilità e prevede tutto ciò che è determinato o determinabile nella fattispecie.

Introducendo una norma di tal genere, soprattutto nel testo approvato dal Senato, si creerebbe soltanto confusione. Propongo, pertanto, pur nel rispetto dei principi dell'ordinamento, di tenere conto di un'esigenza assai diffusa. Infatti, molte madri cui vengono affidati i figli spesso non sono in grado di chiedere la modificazione del provvedimento emesso in sede di separazione consensuale per effetto dei tempi lunghi che caratterizzano tutte le cause. Appare, pertanto, opportuno prevedere la possibilità che nel corso della prima udienza delle cause di separazione consensuale possa essere emesso un provvedimento a seguito di un accordo fra le parti. Infatti, l'elemento che snellisce il procedimento di separazione è rappresen-

tato dal fatto che il 90 per cento circa delle cause iniziate con volontà giudiziale di litigiosità possono essere definite in via consensuale alla prima udienza. Se non si prevedesse questa possibilità (che è automatica se si fa riferimento al vecchio procedimento di separazione, mentre non lo è affatto se si considera la nuova norma che prevede un diverso tipo di procedura), si introdurrebbe una riforma in qualche modo « decapitata ».

Sulla base di tali considerazioni, invito la Commissione ad introdurre nel provvedimento al nostro esame una norma che preveda la possibilità, nel corso della prima udienza, di addivenire ad un accordo consensuale tra le parti omologato dal tribunale, al fine di ridefinire la controversia seguendo una via transativa ed evitando un procedimento giudiziale.

ANTONIO BARGONE. Già nel corso della seduta di ieri, avevamo espresso il nostro parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame che, analogamente a quanto previsto dalla legge sul divorzio, introduce la possibilità di modificare i provvedimenti adottati dal tribunale in sede di separazione.

Avevamo, inoltre, sottolineato la necessità che, per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla prole, la competenza in materia sia devoluta, nell'immediato futuro, al tribunale per i minori.

Ritengo, comunque, che il provvedimento al nostro esame consenta di snellire le procedure relative alla separazione e di ottenere, in tempi brevi, provvedimenti che attualmente richiedono attese lunghissime. Mi esprimo, tuttavia, in senso favorevole al primo capoverso dell'emendamento del relatore; per quanto riguarda il nostro subemendamento, esso ha lo scopo di consentire al tribunale l'assunzione di mezzi istruttori solo dopo averli ammessi e la delega ad uno dei suoi componenti per l'assunzione stessa. Si tratta di una facoltà che non era resa sufficientemente esplicita dalla formulazione del testo dell'emendamento 1. 1 e

che, pertanto, ci è apparso opportuno chiarire in maniera più esauriente.

Non condivido, invece, il terzo e il quarto capoverso dell'emendamento 1. 1, in quanto, a mio avviso, essi contraddicono i principi ispiratori della proposta di legge al nostro esame. Infatti, pur non trascurando l'esigenza di snellire le procedure, si deve pur sempre circondare di garanzie e cautele l'adozione di provvedimenti da parte del giudice. In tale contesto, se si prevede la possibilità di adottare provvedimenti provvisori e successivamente modificarne il contenuto nel corso del procedimento, si rischia di favorire l'instaurarsi di fatto di un vero e proprio giudizio di merito.

Preannuncio, infine, la presentazione da parte del gruppo comunista di un ordine del giorno nel quale si auspica il trasferimento delle competenze relative ai provvedimenti riguardanti la prole ai tribunali per i minori.

MAURO MELLINI. Il dibattito fin qui svoltosi ci dà la possibilità di riflettere sui limiti delle disposizioni procedurali rispetto agli aspetti di carattere sostanziale e, più in generale, sul regime di acquisizione delle prove. In proposito (come ha giustamente sottolineato la collega Cappiello), è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, che ha affermato il principio secondo cui, analogamente a quanto previsto dalla legge sul divorzio, in sede di modifica dei provvedimenti non si può adottare un regime probatorio diverso da quello adottato in fase di prima emanazione dei provvedimenti stessi. Non è ammissibile, quindi, un carattere di sommarietà e di approssimazione nell'acquisizione delle prove, che hanno lo stesso valore sia in sede di prima emanazione sia in sede di modificazione di un provvedimento.

Detto questo, ritenere che l'etichetta del procedimento camerale possa comportare di per sé uno snellimento — senza considerare la circostanza per cui si va davanti al tribunale, il quale deve ricorrere al regime del procedimento sommario previsto nel 1901 — è una mera illusione.

Credo che il collega Tassi abbia sottoposto alla nostra attenzione delle osservazioni estremamente puntuali. Egli ha sostenuto che, se una norma deve essere adottata in questa sede, deve riguardare la previsione di una definizione consensuale anche per la modifica dei provvedimenti conseguenti la separazione. Stranamente nel nostro ordinamento la separazione tra coniugi può essere consensuale ed avvenire con un atto negoziale tra le parti, atto rispetto al quale il tribunale svolge soltanto una funzione di verifica, soprattutto nell'interesse dei minori, e di attribuzione di un'efficacia esecutiva attraverso l'omologazione; al contrario, nel procedimento camerale di modificazione non possiamo redigere un verbale di conciliazione, abbiamo la sentenza, per cui la questione viene definita con la registrazione e l'impugnazione. È dunque necessario prevedere in questa sede una sentenza o un verbale di conciliazione, su cui discutere, se possibile, visto il problema dei minori.

A mio avviso, l'emendamento del relatore, proprio perché parla di provvedimenti consequenziali, viene incontro all'esigenza di fornire un'interpretazione autentica rispetto ad una controversia giurisprudenziale, che, malgrado le pronunce della Corte di cassazione, non si è ancora sopita. Alcuni importanti tribunali, infatti, opponendosi all'indirizzo espresso dalla Corte stessa, si muovono in aderenza all'atteggiamento assunto in particolare da una certa parte politica in sede di discussione della legge sulla riforma del diritto di famiglia. Mentre quella parte si opponeva a che l'addebito delle cause le quali rendono impossibile la convivenza si riflettesse sulla separazione intesa come fatto dinamico, la giurisprudenza della cassazione ha affermato che il titolo può essere modificato. Tutto questo crea, soprattutto con riferimento alla legge sul divorzio, « un pasticcio numero uno », poiché si ritorna su questioni già superate.

A mio avviso, l'emendamento del relatore, prevedendo la possibilità di richiedere la modificazione dei provvedimenti

consequenziali, pur riguardando una norma di ordine processuale, rappresenterà un elemento in favore dell'interpretazione, che giudico più corretta, la quale esclude la modifica del titolo.

Passando a considerare alcune osservazioni espresse dai colleghi del gruppo comunista, vorrei sollevare dei rilievi.

L'espressione « può ammettere mezzi istruttori » di per sé indica una facoltà, ma unita alle parole « e delegare » riguarda un potere discrezionale. Un fenomeno di attrazione fa sì che, anche per l'ammissione, si lasci intendere un potere diverso da quello del giudice che deve ammettere i mezzi rilevanti ed ammissibili. Penso quindi che, proprio per sottolineare la volontà di rimanere aderenti ai principi contenuti nella legge e nella sentenza della Corte costituzionale, occorra evitare la dizione « può ammetterle », che sembrerebbe indicare un potere diverso e discrezionale.

Per quanto riguarda gli altri commi dell'emendamento del relatore, osservo che, se esiste attualmente una iattura, questa è rappresentata dal fatto che in sede di modifica non è ammesso un potere d'intervento da parte del presidente e poi del giudice istruttore, potere che, al contrario, è ammesso nel procedimento di separazione. Si afferma: « A questo sopprimeremo attraverso il procedimento camerale ». Non è vero, poiché tale procedimento non incide sulla durata del processo; si devono comunque esplicitare le prove e le garanzie ad esse relative, nonché le perizie che sono diventate di moda (non si capisce a che servano, ma si fanno lo stesso). A questo punto, nelle more emerge l'esigenza di fornire uno strumento di intervento. Qualcuno sostiene la possibilità di ricorrere al procedimento previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile; il frequente ricorso a tale norma, in realtà, è del tutto fuori luogo, in quanto la sua finalità è quella di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito e non quella di regolare temporaneamente una certa situazione. Il provvedimento ex articolo 700 produce alcuni effetti, ha una

sua vita, che è diversa da quella del provvedimento presidenziale di separazione dei coniugi, deve essere convalidato dal tribunale; in caso di esecuzione provvisoria rimane in piedi, anche se difforme, in quanto non vi sia un provvedimento di revoca da parte del tribunale. Al contrario, il provvedimento provvisorio di cui al terzo capoverso dell'emendamento del relatore, viene adottato proprio per l'esistenza tipica di questo dato dinamico, rappresentato dalla vita dei coniugi nel corso del procedimento.

Ha ragione l'onorevole Fracchia, quando afferma che il procedimento camerale è più rapido, ma quando la Corte costituzionale lo definisce un procedimento ordinario, che tale deve rimanere in presenza di contenziosi (salvaguardando il regime previsto per le prove e i diritti delle parti e via dicendo), la maggiore snellezza nello svolgimento delle udienze collegiali non vale ad evitare la durata annuale, biennale, triennale e quadriennale di taluni procedimenti. Vi sono moltissimi ricorsi, rispetto ai quali, si procede sulla base dell'articolo 700. In realtà, se stabilissimo l'inopportunità di mantenere il terzo capoverso dell'emendamento del relatore — in quanto contrasta con il concetto del procedimento camerale — affermeremmo un principio, per cui nell'ambito di tale procedimento a maggior ragione non sarebbe spiegabile l'adozione di provvedimenti *ex* articolo 700.

Con il procedimento camerale non si possono assumere decisioni in ordine alla sorte di procedimenti sorti sulla base dell'articolo 700 del codice di procedura civile; in ogni caso, non mi pare che esso garantisca una particolare rapidità di tempi.

A mio parere, comunque, l'emendamento proposto dal relatore viene incontro ad esigenze effettivamente esistenti e, visto che sembrate tutti « innamorati » del procedimento in camera di consiglio e volete adottarlo a tutti i costi, scegliamo pure questa strada, anche se avrei preferito che si parlasse di « procedimento secondo gli articoli precedenti ».

GAETANO VAIRO. Signor presidente, intervengo brevemente per una precisazione aggiuntiva rispetto a quanto detto dal collega Mellini; mi trovo perfettamente d'accordo con lui, non condivido soltanto la sua esasperata preoccupazione riguardo alla discrezionalità del giudice nell'ammettere o meno gli eventuali mezzi di prova. Personalmente, lascerei il testo nella formulazione proposta dal relatore.

La mia riflessione, invece, verte sulla contraddizione segnalata dal partito comunista tra lo snellimento che la proposta di legge si prefigge di operare e la complessa procedura prevista dall'emendamento: a mio avviso, una tale contraddizione non esiste affatto.

Il significato sostanziale dell'emendamento proposto dall'onorevole Cappiello (ripeto quanto già espresso dal collega Mellini), consiste proprio nella ricerca di un punto di equilibrio tra i due obiettivi perseguiti dalla proposta di legge al nostro esame: snellimento delle procedure e rapidità della decisione, nell'ottica di una difesa del soggetto più debole, e salvaguardia delle garanzie probatorie.

Il procedimento camerale è quello che garantisce, nel codice attuale, il massimo di snellezza e di rapidità, anche se — come ha messo in evidenza l'onorevole Mellini — può sollevare problemi circa le garanzie di difesa; il subemendamento da noi proposto, ammettendo la possibilità di nuovi mezzi istruttori e quella di delegare a tal fine uno dei componenti del collegio, mi sembra contribuisca proprio al raggiungimento di un punto di equilibrio tra le due esigenze ricordate.

Il gruppo della democrazia cristiana, pertanto, è decisamente favorevole all'approvazione dell'emendamento, il cui significato sostanziale ci trova perfettamente consenzienti.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor presidente, abbiamo ritenuto opportuno proporre un subemendamento diverso da quello proposto dai colleghi comunisti, anche perché convinti da alcune osservazioni dei colleghi precedentemente intervenuti. La proposta di modifica, così

com'è formulata attualmente, potrebbe in effetti dar luogo ad un eccessivo potere discrezionale del tribunale; l'ammissione dei mezzi istruttori, invece, ove non contrasti con le norme che regolano l'inammissibilità, dovrebbe essere introdotta come atto dovuto.

Il subemendamento da noi proposto si esprime in questo senso e credo colga anche lo spirito del subemendamento dei colleghi Bargone e Fracchia, sul cui contenuto siamo completamente d'accordo.

Condividiamo il rilievo, avanzato dall'onorevole Bargone, che non si può delegare per l'assunzione dei mezzi di prova uno dei componenti del collegio se non si stabilisce una previa ammissione di questi; d'altra parte, ci sembra giusta anche la considerazione secondo la quale, per quanto riguarda quest'ultima, non può attribuirsi al tribunale un potere discrezionale talmente ampio da sconfinare addirittura nell'arbitrio.

Il senso del nostro subemendamento, ripeto, è quindi quello di cogliere il significato delle osservazioni dei colleghi comunisti e — se ci è consentito — di renderlo più accettabile sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista sostanziale.

CARLO TASSI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che quando si tratta di problemi della famiglia, la cosa più importante sia tentare di mantenerla unita; in qualunque occasione sia possibile esperire un tentativo di conciliazione per ricostituirla, credo sia doveroso provare, anche in caso di divorzio. Tale tentativo, a mio parere, deve essere previsto anche in occasione di modifiche dei provvedimenti personali o patrimoniali riguardanti i coniugi, come nel caso in esame.

Lo strumento della conciliazione, inoltre, può essere utilizzato anche per ottenere in via consensuale l'accoglimento, parziale o totale, delle richieste di modifica, al fine di evitare tutta la procedura successiva.

Per questi motivi ho presentato il subemendamento 0.1.1.3.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Vorrei esprimere un'osservazione maturata nel corso della discussione. L'articolo 710 del codice di procedura civile, della cui modifica ci stiamo occupando, si riferisce a sentenze di separazioni od a separazioni omologate; in questa materia, mi chiedo cosa significhi « provvedimenti riguardanti i coniugi ». Per ciò che riguarda la prole, può sempre sorgere un'urgenza e, infatti, è già prevista la modificabilità delle decisioni in proposito; ma in relazione ai coniugi, l'unica ipotesi di revisione può riguardare l'assegno di mantenimento.

Mi chiedo se non sarebbe preferibile, al fine di una maggiore chiarezza, elencare di quali provvedimenti da modificare si tratti. Infatti, quando è intervenuta omologazione della sentenza, mi sembra che non vi siano altri provvedimenti all'infuori di quelli relativi all'assegno di mantenimento e alla prole.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Per quanto riguarda il subemendamento Tassi 0.1.1.3, concordo personalmente sul convincimento che ha indotto il presentatore a proporlo, cioè che sia sempre utile, anzi doveroso perseguire — pure sotto il profilo legislativo, nel momento in cui si propongono modificazioni — tentativi di conciliazione tra i coniugi. Certo, so bene che, nella prassi, questi tentativi per lo più lasciano il tempo che trovano...

CARLO TASSI. Vi può essere un aspetto patrimoniale.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Senza'altro. Comunque, anche in vista di una più generale conciliazione delle parti, e del superamento del momento di difficoltà che ha condotto i coniugi alla separazione, ritengo positivo introdurre la modifica molto apprezzabile proposta dal collega Tassi.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Con riferimento alle osservazioni fatte dalla collega Guidetti Serra, volevo precisare che quando si parla di « provvedimenti

riguardanti i coniugi » ci si riferisce praticamente a tre specie di provvedimenti, relativi rispettivamente all'assegno di mantenimento, all'affidamento dei figli e all'assegnazione della casa; ritengo quindi che non si possa fare riferimento a provvedimenti di altro genere.

I subemendamenti Bargone e Fracchia e Nicotra ed altri hanno in comune il senso e lo spirito, che io trovo corretto, ed integrano la formulazione del mio emendamento, laddove si dice che « il tribunale, sentite le parti, può delegare per l'assunzione dei mezzi di prova uno dei suoi componenti ». La precisazione ora proposta dai citati subemendamenti mi era rimasta nella penna e nella volontà, risultando tuttavia in *re ipsa*. Per quanto riguarda la scelta di una formulazione, anche se mi rendo conto che il termine « può » è importante, in quanto il magistrato non deve ammettere per forza i mezzi di prova solo perché ammissibili, tuttavia ritengo preferibile la proposizione del subemendamento Nicotra ed altri laddove si dice che « il tribunale, sentite le parti, ammette eventuali nuovi mezzi istruttori ».

MAURO MELLINI. Così semplifichiamo le cose !

AGATA ALMA CAPIELLO, *Relatore*. Tra i due subemendamenti, penso che quello proposto dall'onorevole Nicotra ed altri dia adito a meno problemi.

Il collega Bargone ha lamentato una contraddizione nelle proposizioni contenute nel mio emendamento; in proposito, desidero ribadire che lo spirito che mi ha animato nel formularlo è stato proprio quello di giungere a contemperare due esigenze importantissime, per cui non riscontro di fatto alcuna contraddizione.

La prima esigenza è quella di salvaguardare il necessario snellimento delle procedure. È vero infatti che i procedimenti sono lunghi sia che si svolgano con il rito ordinario sia che si svolgano in camera di consiglio: comunque, sicuramente il rito in camera di consiglio è meno lungo e quindi più celere in qual-

siasi tribunale, ed offre contestualmente la possibilità di modificare i provvedimenti presi in sede sia di separazione, sia di divorzio: e questa è proprio la *ratio* della proposta di legge.

La seconda esigenza è quella di permettere una modifica del provvedimento quando mutino le condizioni: ad esempio, se uno dei due coniugi perda il lavoro o, al contrario, progredisca nella carriera con conseguenti migliori risultati economici, o, ancora, se si formi un'altra famiglia. Il mutamento delle condizioni vale anche per quanto riguarda l'affidamento dei figli; ad esempio, mi è spesso accaduto di constatare che i figli da piccoli, venivano affidati alla mamma, e che poi il papà, con l'accordo della mamma e dei figli stessi, ne chiedeva l'affidamento. Lo stesso dicasi per l'assegnazione della casa familiare. Ritengo che risponda realmente all'esigenza di prendere in considerazione queste tre fattispecie riguardanti i coniugi l'aver previsto — al penultimo comma del mio emendamento — la possibilità di adottare provvedimenti provvisori, il cui contenuto può essere comunque modificato nel corso del procedimento. Si tratta di una previsione che intende porsi come momento di equilibrio, e soprattutto come sostegno nei confronti della parte più debole, cioè i figli e il coniuge economicamente più svantaggiato.

È senz'altro da accogliere il subemendamento Tassi, anche perché è chiaro che un tentativo di conciliazione, da parte dei magistrati, avviene in ogni caso. Certo, è chiaro che — in sede di prima udienza presidenziale — quando è venuta meno la famiglia e la volontà di continuare a vivere insieme, un tentativo del genere diventa quasi un momento formale, in quanto di fatto gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia svolgono già questo tipo di intervento. Però, non si può negare che l'introduzione del tentativo di conciliazione sia coerente con la filosofia che ha ispirato la riforma del diritto di famiglia. Infatti, trattandosi di questioni di carattere privato e personale, il magistrato deve verificarne la fattibilità in sede di conciliazione, salvo poi esperire tutti i mezzi procedurali. Condi-

vido, quindi, il comma aggiuntivo proposto dal collega Tassi.

In conclusione, raccomando alla Commissione di approvare, nel più breve tempo possibile, la proposta di legge in esame con i relativi emendamenti, anche perché in molti tribunali i magistrati stanno già procedendo di fatto secondo la procedura che ci accingiamo ad introdurre.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero intervenire molto brevemente a conclusione di un dibattito che è stato ben più ampio di quello svoltosi al Senato. In proposito, vorrei ringraziare, per il loro contributo, il relatore, così appassionato nel sostenere l'approvazione della proposta di legge e dei relativi emendamenti, nonché tutti gli altri membri della Commissione intervenuti nel dibattito.

Già nel corso della seduta di ieri siamo stati indotti ad un'approfondita riflessione sui diversi aspetti di quella che avrebbe potuto sembrare una piccola riforma diretta ad adeguare il rito ambrosiano alle norme generali del codice di procedura civile ma che, invece, ha finito per sollevare importanti problemi.

Prendo atto, inoltre, del fatto che il gruppo comunista ha rinunciato a sollevare esplicitamente in questa sede il problema della competenza dei tribunali minori per quanto attiene ai provvedimenti concernenti la prole. Nel momento in cui lo stesso gruppo comunista presenterà il suo ordine del giorno in materia, prenderò posizione al riguardo. Posso, comunque, preannunciare che il nostro atteggiamento è di sostanziale favore verso l'attribuzione di tale competenza al tribunale per i minori, anche se ci rendiamo conto che esso non è dotato delle strutture necessarie per far fronte alle maggiori incombenze derivanti dalla suddetta attribuzione di competenza.

Per quanto concerne i rilievi di carattere formale finora sollevati, ed in particolare quello dell'onorevole Tassi, concordo sull'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 710 del codice di

procedura civile sostituendo la vigente rubrica « Modificabilità dei provvedimenti del tribunale » con la seguente: « Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi ». In tal senso, sono disposto addirittura a presentare un emendamento.

Condivido, inoltre, le osservazioni dell'onorevole Guidetti Serra in ordine alla eccessiva genericità della dizione « Provvedimenti riguardanti i coniugi ». Per rendersi conto di ciò, è sufficiente richiamare il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, che è stato spesso invocato a sostegno dell'esigenza di adeguare la procedura prevista in caso di separazione a quella relativa al divorzio. Tale comma recita: « Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 ».

Ritengo, pertanto, opportuno adottare una terminologia più precisa che faccia riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, analogamente a quanto avviene nel codice civile.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore, prendo atto dell'opposizione manifestata dal gruppo comunista in relazione agli ultimi due capoversi dell'emendamento stesso.

Per quanto concerne, invece, il secondo capoverso dell'emendamento del relatore, ad esso sono stati presentati due subemendamenti, uno dei quali, firmato dall'onorevole Nicotra, ha ricevuto l'adesione dello stesso relatore.

Ritengo che il subemendamento Nicotra ed altri 0.1.1.2 sia preferibile nella formulazione rispetto al subemendamento Bargone e Fracchia, sul quale avevo precedentemente espresso parere favorevole; mi sembra infatti che, sebbene le due

modificazioni si ispirino ad una medesima finalità, la dizione del subemendamento 0.1.1.2 sia migliore per le stesse ragioni esposte dal relatore.

Certamente non possiamo sottacere come, sebbene un provvedimento analogo provenga dal Senato, si stia introducendo nel procedimento camerale qualcosa che precedentemente non era previsto.

MAURO MELLINI. Ma c'è nei provvedimenti di modifica!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 738 del codice di procedura civile prevede solo la possibilità di assumere informazioni.

MAURO MELLINI. La modifica è stata già introdotta nel procedimento riguardante il divorzio!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che anche nel provvedimento proveniente dal Senato era contenuta una simile modifica. Dobbiamo comunque procedere a questa innovazione, poiché altrimenti il giudice non potrebbe ovviare a taluni inconvenienti. A mio avviso la denominazione « mezzi istruttori » e la previsione secondo cui la facoltà deriva dall'intero collegio e viene delegata ad un componente del medesimo rendano la norma adeguata al risultato che si intende raggiungere. In sostanza, opto per la formulazione del subemendamento Nicotra ed altri.

In ordine al terzo ed al quarto comma dell'emendamento del relatore, ho sentito preannunciare un'opposizione, della quale, tuttavia, non comprendo le ragioni; forse, si vuole evitare di complicare eccessivamente questo tipo di intervento per la modificazione dei provvedimenti conseguenti la separazione. Personalmente, non vedo il motivo per oppormi all'approvazione di tali commi.

Per quanto riguarda il subemendamento Tassi 0.1.1.3, ritenevo che il riferimento alle parti includesse la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione, ma poiché la modifica proposta ha tro-

vato l'adesione del relatore, anche il Governo si esprime in senso favorevole.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di presidente, mi permetto di formulare una proposta. Dall'andamento del dibattito, mi sembra di poter rilevare un'apprezzabile convergenza di opinioni sull'intero provvedimento. Inviterei quindi il relatore a formulare nuovamente il proprio emendamento sostitutivo dell'articolo 1, in modo da recepire il contenuto dei subemendamenti finora presentati, su cui è emerso un ampio consenso.

MAURO MELLINI. Qualora l'onorevole Capiello ritenga di recepire nella nuova formulazione il contenuto del subemendamento Nicotra ed altri 0.1.1.2, mi riservo di fare mio l'emendamento del relatore 1.1 e di esprimere parere contrario sul nuovo testo.

PRESIDENTE. Al fine di consentire la stesura del nuovo emendamento, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

L'onorevole Capiello, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi*). — Le parti possono sempre chiedere con la forma del procedimento in camera di consiglio la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale alla prima udienza esperisce il tentativo di conciliazione e, in caso positivo, provvede a norma degli articoli precedenti.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed il termine per il reclamo di cui all'articolo 739, secondo comma, è elevato a trenta giorni ».

1. 2.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. L'emendamento 1. 2 (che ho presentato contestualmente al ritiro dell'emendamento 1.1) modifica anzitutto la rubrica, che risulta del seguente tenore: « Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi ».

Per quanto riguarda il rilievo espresso dal ministro, proprio per evitare l'inserimento di una dizione che non sia complessiva, sarei propensa a lasciare la formulazione iniziale.

Credo che il testo ora proposto contempererà l'esigenza che sottende i subemendamenti Nicotra ed altri e Bargone e Fracchia.

Al secondo comma dell'emendamento da me riformulato, venendo incontro alle considerazioni dell'onorevole Tassi, è stata inserita l'espressa previsione del tentativo di conciliazione, mentre al terzo comma si è fatto riferimento all'eventuale ammissione di mezzi istruttori e alla delega per tale assunzione nei confronti di un componente del tribunale.

Gli ultimi due commi sono rimasti invariati.

FERDINANDO FACCHIANO. Il gruppo socialdemocratico dichiara la sua adesione all'emendamento del relatore nella nuova formulazione; condivide pienamente, in-

fatti, le motivazioni fornite dall'onorevole Cappiello e dagli altri colleghi intervenuti nel dibattito.

CARLO TASSI. Nonostante le riserve già espresse circa le modificazioni del sistema ordinamentale, che permangono, voterò a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

MAURO MELLINI. Il provvedimento al nostro esame ha certamente un pregio: ci fa rendere conto di quanto sia assurdo attribuire al procedimento in camera di consiglio la funzione taumaturgica di semplificare le procedure esistenti. La riprova di tale assurdità è fornita dal fatto che l'emendamento del relatore ci riconduce addirittura al codice di procedura civile del 1901 e al suo cosiddetto procedimento sommario.

Nel sistema attuale è previsto un collegio che assume le prove comunque, e non soltanto in caso di reclamo o di delega da parte del giudice istruttore, mentre il procedimento sommario del 1901 prevedeva che fosse quest'ultimo ad ammettere le prove e provvedere alla loro assunzione. La disposizione contenuta nell'emendamento, pertanto, introduce un procedimento che comporta un appesantimento della procedura e non una sua semplificazione.

D'altra parte, non siamo in presenza di un procedimento di volontaria giurisdizione, quali sono quelli in camera di consiglio, ma di un procedimento contenzioso nel quale è garantito il diritto alla difesa, che comprende l'assunzione delle prove.

Per quanto riguarda la correzione del titolo, non condivido le proposte avanzate; la modificabilità dei provvedimenti non è stabilita dal codice di procedura, ma dagli articoli 155 e 156 del codice civile. Di conseguenza, cambiare il titolo del provvedimento potrebbe far pensare che esistono altre modifiche dei provvedimenti oltre a quelle previste da questo articolo. Credo, quindi, che un diverso titolo non solo non sia necessario, ma anzi controproducente.

Preannuncio che mi asterrò dalla votazione finale del provvedimento, poiché ritengo che non si sia andati al fondo del problema — malgrado gli sforzi compiuti dall'onorevole relatore — per voler rimanere ancorati al procedimento in camera di consiglio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, mi rendo conto che il provvedimento che stiamo per approvare possa suscitare perplessità, in quanto modifica sostanzialmente, anche se attraverso una norma del codice di procedura civile, una sistematica che opera nel rito processuale. È necessario, però, riconoscere che esso raggiunge l'obiettivo che l'opinione pubblica si aspetta: un rito rapido a tutela del soggetto più debole. Per adesso stiamo intervenendo nel rapporto fra i coniugi, più tardi un meccanismo del genere potrebbe essere esteso anche ad altre situazioni.

Sono dell'avviso, pertanto, che questo esperimento vada tentato; del resto, non viene snaturata la funzione del giudice, che rimane sempre tale. Dichiaro perciò, a nome del gruppo democratico cristiano, il voto favorevole sull'emendamento interamente sostitutivo del relatore, frutto di un approfondimento che ci ha tenuto a lungo impegnati, auspicando che questa piccola riforma serva — come già detto — a tutelare la posizione del soggetto più debole.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la pausa di riflessione da noi chiesta ieri e risolta oggi con un atteggiamento complessivamente favorevole alla continuazione dell'*iter* del provvedimento, ma anche alla sua approvazione finale, è motivata dal sorgere di una contraddizione, che abbiamo sovente avvertito in quest'aula. Da una parte vi è la pressione di esigenze di funzionamento della giustizia, che si fanno particolarmente sentire in un momento di patologia dell'ordinamento; dall'altra si avverte la necessità di mantenersi coerenti con la struttura ordinamentale con cui si ha a che fare. Per questi motivi, alcune modifiche, che a volte toc-

cano addirittura un articolo del codice, passano con eccessiva facilità, giustificate da esigenze che si dichiarano superiori, ma che non sempre meritano di essere considerate tali.

Tuttavia, il problema delle separazioni doveva essere affrontato; il Senato lo ha fatto, anche noi faremo di « necessità virtù » ed esprimeremo voto favorevole sul complesso del provvedimento, pur non dimenticando le contraddizioni prima sottolineate.

L'insoddisfazione più grande ci deriva dal fatto che, a nostro parere, i provvedimenti relativi ai figli dovrebbero essere affidati al giudice minorile e non a quello che decide in merito alla separazione; quest'ultimo dovrebbe spogliarsi della competenza a stabilire la sorte della prole nel momento stesso in cui emette il suo provvedimento. Il tribunale dei minori, infatti, dovrebbe fornire maggiori garanzie per ciò che riguarda la tutela dell'interesse dei figli.

Prendiamo atto della posizione del ministro in proposito, ma ribadiamo la necessità di provvedimenti di riforma della giustizia minorile; riteniamo che solo un autorevole disegno di legge in materia potrebbe consentire alla Commissione di affrontare un argomento di grande importanza, del quale, invece, oggi ci occupiamo con una normativa minore del tutto inadeguata allo scopo.

A tale proposito, presentiamo un ordine del giorno e chiediamo alla Commissione di esprimere voto favorevole su di esso; in tal modo, un provvedimento settoriale sarà accompagnato da un motivo ispiratore di fondo, sul quale sarà possibile valutare la credibilità del Parlamento.

Fatta questa premessa, chiedo che il provvedimento sia votato per parti separate. Il gruppo comunista preannuncia il proprio voto favorevole sui primi tre commi, mentre dichiara di essere contrario al quarto e al quinto comma.

Già l'onorevole Bargone ha detto — ed io lo ripeterò tra poco — che il provvedimento in sé non ha bisogno di quest'ultima parte; esso tuttavia, prendendo atto di una situazione difficile, vi provvede,

introducendo delle modificazioni al rito in camera di consiglio che l'articolo 710 del codice di procedura civile attualmente non prevede. Queste modificazioni — che riguardano esclusivamente i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi — snaturano evidentemente il procedimento, che così non è più quello previsto dal legislatore. Infatti, diamo la possibilità di esperire il tentativo di riconciliazione e di assumere mezzi di prova senza neanche delimitarli, ed inoltre attribuiamo al giudice la facoltà di adottare un provvedimento *in limine*, cioè provvisorio, in attesa di quello definitivo che sarà emanato dallo stesso giudice.

Ho qualche perplessità sulla possibilità che un provvedimento di separazione giudiziale (che ha la forma della sentenza) possa essere modificato da un provvedimento emesso in camera di consiglio, che non ha lo stesso rango del primo: si tratta di un problema che non credo la Commissione abbia preso in considerazione — ce ne sovviene in questo momento —, ma che non mi sembra di poca importanza. A maggior ragione dovrebbe soffrire di tale difficoltà quel provvedimento *in limine* che il giudice potrebbe assumere.

Il motivo per cui non siamo favorevoli al quarto ed al quinto comma dell'emendamento sostitutivo del relatore è che ci sembra una contraddizione in termini prevedere la facoltà per il tribunale di pronunciare un provvedimento *in limine*. Infatti, se il tribunale, in camera di consiglio, si trova di fronte ad una richiesta delle parti che, *ictu oculi* appare ammissibile, non esiste alcun problema circa il consentire al collegio di emettere un provvedimento provvisorio, prima di quello definitivo; se invece la richiesta non sembra ammissibile, a maggior ragione non dev'essere emesso il provvedimento provvisorio, ma solo quello definitivo. Una tale contraddizione finirebbe con lo snaturare il procedimento camerale e con l'introdurre uno molto pericoloso, che dovrebbe essere evitato, specie con riguardo all'affidamento della prole. Invece, le altre modifiche introdotte nel procedimento possono essere tollerate.

Tra l'altro, non si capisce chiaramente dall'ultimo comma dell'emendamento se il provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo è quello emesso in camera di consiglio, a conclusione del procedimento camerale, o quello provvisorio, ammesso *in limine*: la cosa andrebbe specificata.

Un'ultima osservazione, di carattere formale, riguarda il primo comma del medesimo emendamento, in cui è opportuno sostituire l'espressione « la forma » con l'altra « le forme ».

PRESIDENTE. Il relatore potrebbe a questo punto accogliere alcuni suggerimenti formulati dal collega Fracchia, in particolare sostituendo le parole: « la forma » con le altre: « le forme », invertendo altresì la collocazione dei commi quarto e quinto, così da chiarire che l'immediata esecutività si riferisce al provvedimento definitivo.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Accetto le modifiche come proposte dal presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappiello, relatore, ha, quindi, così riformulato l'emendamento 1. 2:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito seguente:

« ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi*). — Le parti possono sempre chiedere con le forme del procedimento in camera di consiglio la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale alla prima udienza esperisce il tentativo di conciliazione e, in caso positivo, provvede a norma degli articoli precedenti.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed il termine per il reclamo di cui all'articolo 739, secondo comma, è elevato a trenta giorni.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento ».

BIANCA GUIDETTI SERRA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento, che sostituisce l'articolo 1. Infatti, lo scopo della proposta di modifica era quello di accelerare una decisione che si appalesasse urgente circa un provvedimento di modifica attinente alla prole o alla corresponsione degli alimenti.

Con il complesso *iter* di svolgimento che viene ora configurato, non vedo quale vantaggio possa offrire in più questo tipo di sviluppo processuale, che è assolutamente analogo a quello di un processo in contraddittorio; a parte tutte le conseguenze che si possono registrare quando si pone mano ad esaminare i problemi dei minori, che necessitano della massima cura.

BRUNO FRACCHIA. A seguito delle modifiche accettate dal relatore, il gruppo comunista è favorevole al quarto capoverso dell'emendamento, mentre conferma il proprio dissenso sul quinto. Chiedo pertanto la votazione per parti separate dell'emendamento 1. 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per parti separate — richiesta dall'onorevole Fracchia — dell'emendamento 1.2 quale riformulato dal relatore.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento, fino al quarto capoverso compreso.

(È approvata).

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento, consistente nel quinto capoverso.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Pedrazzi Cipolla, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Nicotra, Casini Carlo, Fumagalli Carulli, Paganelli, Guidetti Serra, Forleo, Trabacchi e Facchiano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione (Giustizia),

a conclusione del dibattito per l'approvazione della proposta di legge n. 1798,

tenuto conto della complessità della materia riguardante le competenze previste dall'ordinamento in tema di tutela dei minori,

considerato il ricco dibattito svoltosi in questi anni sui temi della giustizia ordinaria e minorile e sulla necessità di operare profonde riforme dell'ordinamento del 1934 che regola le rispettive competenze;

rilevato che tale legislazione non solo risulta inadeguata a garantire l'applicazione del dettato costituzionale, ma anche non più idonea ad affermare un'efficace risposta giudiziaria che garantisca l'affermazione dei diritti dei minorenni;

impegna il Governo

a presentare in tempi brevi un proprio disegno di legge sulla riforma della giustizia minorile al fine anche di agevolare e rendere più rapido l'*iter* della discussione dei progetti d'iniziativa parlamentare già depositati;

a predisporre ricerche e analisi sui procedimenti riguardanti i minorenni adottati dai tribunali ordinari e dai tribunali minorili, che evidenzino i problemi emersi e la contraddittorietà della ripartizione delle competenze, al fine di fornire al Parlamento ogni elemento utile per la revisione di tutta la normativa ».

0/1798/1/2.

MAURO MELLINI. Sono contrario a questo ordine del giorno. Infatti, in primo luogo esso è stato presentato con riferimento a progetti di legge che, se non

erro, prevedono l'attribuzione ai tribunali minorili delle competenze in materia di minori anche in caso di separazione. Inoltre, si parla di contraddittorietà della ripartizione delle competenze, con evidente richiamo all'impostazione prima illustrata dall'onorevole Fracchia.

La preoccupazione concerne il funzionamento dei tribunali minorili: Dio ci guardi dall'estenderne le competenze! Intanto, perché questi tribunali sono intasati dall'enorme lavoro, e poi perché essi sono divenuti una delle sedi in cui operano « giudici d'assalto », ispirati direttamente dal Padreterno — come quelli che si occupano di processi antimafia ed anti-terrorismo — che non hanno bisogno di prove, né dei diritti della difesa, e che hanno istituito meccanismi di cui abbiamo dovuto occuparci anche con strumenti di sindacato ispettivo.

In realtà, nella giurisdizione dei tribunali minorili si è giunti a fare a meno del diritto della difesa, dell'istruzione probatoria e del contraddittorio, in nome della difesa del minore.

In queste condizioni, ritengo che costituisca motivo d'allarme una eventuale estensione della competenza dei tribunali minorili, quale risulta implicita nell'ordine del giorno presentato.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Sarebbe opportuno modificare l'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista eliminando, nella parte che precede il dispositivo, la proposizione: « e sulla necessità di operare profonde riforme dell'ordinamento del 1934 che regola le rispettive competenze » e, nel dispositivo medesimo, le parole: « sui procedimenti riguardanti i minorenni adottati dai tribunali ordinari e dai tribunali minorili ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Pur condividendo la osservazione secondo cui vi è stato un ricco dibattito sui temi della giustizia ordinaria e di quella minorile, devo, tuttavia, rilevare che da tale dibattito non sono scaturiti molti risultati concreti.

Naturalmente, mi rendo conto che si tratta di una materia la cui complessità

ha spesso condizionato l'azione riformatrice del Parlamento.

Per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, abbiamo tenuto numerose riunioni convocando anche giudici minorili, al fine di predisporre un disegno di legge di iniziativa governativa.

Desidero rilevare, altresì, che uno degli elementi caratteristici (non certo l'unico) del complesso provvedimento al nostro esame, ovvero uno dei suoi presupposti, è rappresentato dalle ricerche e dalle analisi cui si fa riferimento nell'ultimo comma dell'ordine del giorno. In proposito, ritengo che la successione nella quale sono elencati gli impegni richiesti al Governo dovrebbe essere invertita. Non si può, infatti, emanare un provvedimento senza tenere conto dei problemi emersi in relazione alla contraddittorietà della ripartizione delle varie competenze.

Uno dei punti più controversi, infatti, è rappresentato proprio dalla pluralità delle competenze in materia, a causa della quale il singolo cittadino non è in grado di sapere quale sia l'organo a cui rivolgersi. Si pone, quindi, l'esigenza di rendere la giustizia più aderente alle esigenze e ai diritti del cittadino.

Per quanto attiene, più specificamente, al problema dei tribunali minorili, pur non associandomi ai rilievi mossi dall'onorevole Mellini, ritengo che i suddetti tribunali presentino carenze di organico e di funzionalità rispetto all'enorme lavoro che sarebbe loro attribuita se venissero investiti della competenza in materia di cause di separazione riguardanti la prole.

Di conseguenza, se si vuole seguire la strada indicata dall'ordine del giorno, è necessario, innanzitutto, un adeguamento strutturale dei tribunali minorili; in caso contrario, si andrebbe incontro ad un sicuro fallimento di qualsiasi intento riformatore.

In conclusione, accetto l'ordine del giorno ma, nello stesso tempo, ribadisco la richiesta di invertire la successione degli ultimi due periodi.

Devo, inoltre, rilevare che l'espressione « in tempi brevi » può essere intesa soltanto come clausola di stile, dal momento che l'ordine del giorno riguarda uno dei

temi più impegnativi e complessi in materia di giustizia.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Desidero, innanzitutto, ringraziare il ministro Vassalli per aver accolto l'ordine del giorno, nonché per aver convenuto sulla necessità di modificare l'ordinamento della giustizia minorile, che risale al 1934, vale a dire ad alcuni anni prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Si pone, quindi, la necessità di assicurare una maggiore tutela dei diritti dei minori, anche se lo sbocco effettivo della riforma dipenderà esclusivamente dalla volontà del Parlamento.

In conclusione, anche a nome degli altri presentatori, accolgo la richiesta, avanzata dal ministro, di invertire gli ultimi due periodi dell'ordine del giorno e, nello stesso tempo, non insisto affinché esso sia posto in votazione.

BRUNO FRACCHIA. Sono d'accordo con le modifiche proposte dal relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Condivido, nella sostanza, il contenuto dell'ordine del giorno e le proposte del ministro. Vorrei, altresì, ribadire la nostra posizione che tende a privilegiare la tutela dei diritti dei minori, in vista della quale si è svolto l'ampio dibattito cui abbiamo assistito.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MAURO MELLINI. Preannuncio la mia astensione nella votazione finale della proposta di legge al nostro esame.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Intervengo molto brevemente per annunciare la mia astensione sulla proposta di legge che ci accingiamo a votare.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Covi ed altri: « Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1798):

Presenti	27
Votanti	25
Astenuti	2
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 67, 874 e 982.

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Andò, Bargone, Binetti, Buffoni, Cappiello, Casini Carlo, Del Mese, Facchiano, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Maceratini, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Rognoni, Tassi, Trabacchi, Vairo, Violante.

Si sono astenuti:

Guidetti Serra, Mellini.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA